

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 40/67/2012

Svolgimento del processo

Br. Re. aderisce il 16.4.04 alla sanatoria ex art. 12 legge 289/02 (cd rottamazione dei ruoli) prevista per i pagamenti erariali emessi fino al 30.6.01, e che consentiva di liberarsi da ogni obbligo nei confronti del Fisco versando il 25% delle somme iscritte a ruolo, in una o due rate; paga dunque l'80% della somma così rideterminata, ma non provvede al pagamento, o comunque al pagamento integrale, della seconda rata, il cui termine di scadenza era costituito dal 18.4.05; da qui la notifica da parte dell'Agenzia delle entrate di Chiari di un provvedimento di diniego della definizione, con contestuale richiesta del pagamento di tutti i circa 6000 euro iniziali (detratto ovviamente quanto versato).

Contro detto provvedimento insorge il Br., sostenendo che - avendo aderito al condono con il versamento della prima rata - aveva in tal modo "cristallizzato" il proprio "diritto" al condono stesso, e la Commissione tributaria provinciale di Brescia, da lui adita, ne accoglie il ricorso, affermando testualmente che "la tempestiva presentazione della domanda di condono ex art. 12 e il correlativo pagamento della prima rata sono elementi idonei e sufficienti ad avere diritto al condono", trattandosi (l'art.12) di una norma "che comunque deve essere ricompresa in una normativa che ha voluto regolamentare i rapporti tra contribuenti e fisco in un contesto ben preciso e determinato"(sic).

Sulla impugnazione proposta dall'Ufficio finanziario (e non resistita dal contribuente), basta accendere Cassazione 1.12.10 n. 24316 e 6.10.10 n. 20.746, che, entrambe esattamente in termini, ricordano che quella dell'art. 12 è una fattispecie diversa rispetto alle altre previste della medesima legge (la cassazione parla di condono "clemenziiale" piuttosto che "premiale", così esprimendo il concetto che si tratta di una ipotesi nella quale non vi è alcun do ut des tra fisco e contribuente, e quest'ultimo è semplicemente - e clemenzialmente - ammesso a pagare un quarto di quello che era per lui ormai un importo debitorio definito), condizionandosi quindi l'efficacia della sanatoria all'integrale pagamento dell'importo dovuto, con la conseguenza che "l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata escludono il verificarsi della definizione della lite pendente" (così Cass. 6.10.2010 n. 20746, che annulla una decisione della Commissione tributaria regionale per il Piemonte, evidentemente "clemenziiale" nei confronti del contribuente come il condono ex art. 12....).

La sentenza non è mai luogo per dissertazioni di carattere sociologico o, in senso lato, "politico", ma questa vicenda merita un commento, a proposito del mantra del fisco-che-mette-le-mani-nelle-tasche-dei-cittadini: il nostro Br. omette nel 1993 (e per una somma modesta anche nel 1996) di pagare le imposte dovute in relazione al suo reddito (dichiarato, o accertato e non impugnato, o accertato e così definito: poco importa) ma solo nel 2001 l'Erario riesce a fargli notificare una cartella esattoriale, con l'ingiunzione di pagare il dovuto; Br. non paga (perché per pagare - come per morire - c'è sempre tempo, e qualcosa succederà...) e nel 2002 (sono nel frattempo passati nove anni) lo Stato gli propone di pagare solo un quarto del dovuto, anche in due rate, purché (almeno questo) lo paghi effettivamente; allettato da questa prospettiva, il 16.4.2004 Br. paga i 1200 euro circa della prima rata, sfruttando la possibilità di completare il pagamento entro l'anno successivo.

Questo non accade, e contro la "pretesa" della Amministrazione di considerare venuto meno il "patto clemenziiale", insorge davanti al giudice, e trova persino la commissione tributaria provinciale che gli dà ragione: diventa quindi necessario questo grado di giudizio (verosimilmente l'ultimo, tenendo presente la mancata costituzione in giudizio del contribuente...) perché l'Erario, a circa 19 anni di distanza, si veda ripristinato nel suo buon

diritto di esigere il pagamento di tutti interi i circa 6000 euro consacrati nel titolo esecutivo già formato nel 2001; se a questo si aggiunge che tra la questa pronuncia e la riscossione effettiva ci sarà ancora di mezzo quello che - nel detto popolare - divide il "dire" dal "fare"- è gioco forza concludere che, come borseggiatore, il fisco è davvero un dilettante alle prime armi, incapace persino di ... trovare le tasche dove mettere le sue mani...

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da nota spese dall'Agenzia delle entrate di Brescia

P.Q.M.

In riforma della decisione di primo grado, rigetta il ricorso del contribuente. Condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 525,38